

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO DEL SETTORE “FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA,
LABORATORI E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI”

Oggetto: **Settore FALQ – Prescrizioni fitosanitarie relative all'introduzione di imballaggi in legno non conformi che accompagnano una spedizione - provenienza India – CHED-PP NR. IT.2025.0014683 - BCP Ancona Porto - Anno 2025**

DECRETA

- la non conformità ai requisiti fitosanitari previsti per l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana degli imballaggi costituiti da 25 gabbie in legno con segni di infestazione e con la presenza di insetti vivi, contenuti nella spedizione identificata con documento sanitario comune di entrata n. CHEDPP.IT.2025.0014683 del 21/05/2025, del peso lordo totale di Kg 27.200,00 composta pietre per l'edilizia sbarcata nel porto di Ancona dalla Motonave PENANG BRIDGE, container n. TCLU3851255
- di prescrivere all'impresa importatrice ITALEXPORT PESARO DI BIANCHI ROMANO & C.SAS via STRADA MONTEFELTRO 59, 61121 PESARO (PU) P. Iva 0039470414 che le gabbie in legno che sorreggono la spedizione, come individuate al punto precedente, siano sottoposte alla misura ufficiale di trattamento adeguato conformemente a quanto riportato nella tabella 3 (Sulphuryl fluoride) dell'allegato I della norma internazionale IPPC/FAO – ISPM n°. 15, previa eliminazione o perforazione dei film plastici che ricoprono le gabbie;
- che il trattamento di cui al punto precedente venga eseguito entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto;
- di prescrivere alla medesima impresa l'obbligo di esecuzione di una disinfestazione dell'area utilizzata, immediatamente dopo l'effettuazione delle operazioni di movimentazione delle gabbie, secondo le indicazioni dello scrivente Servizio con un prodotto insetticida autorizzato;
- la trasmissione a questo Servizio, da parte dell'importatore ITALEXPORT PESARO DI BIANCHI ROMANO & C.SAS via STRADA MONTEFELTRO 59, 61121 PESARO (PU) direttamente, o per il tramite del suo Rappresentante in dogana, senza ritardo, della documentazione comprovante l'avvenuta applicazione della misura;
- di stabilire, in casi di mancata applicazione della misura sopra descritta, il rifiuto all'introduzione nel territorio della Repubblica italiana della spedizione come sopra identificata e la sua ripespedizione senza indugio ad un Paese terzo rispetto all'Unione Europea;
- di notificare il presente atto alla ditta ITALEXPORT PESARO DI BIANCHI ROMANO & C.SAS via STRADA MONTEFELTRO 59, 61121 PESARO (PU), e all'Ufficio delle dogane di Ancona;
- di pubblicare il presente per estratto sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lvo 2 febbraio 2021, n° 19 gli oneri derivanti dall'applicazione della suddetta misura fitosanitaria sono a carico della ditta importatrice.

Il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 55, comma 15 del D. Lgs. n 19 del 02.02.2021, ovvero con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro.



Il destinatario delle misure del presente atto ha la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi stabiliti dalla legge.

Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

LA DIRIGENTE

(Dott.ssa Francesca Severini)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI
“Nessun allegato

